



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2008, proposto da:  
Enel Distribuzione S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Rita Di Carlo, Stefano  
Grassi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia N. 2;

***contro***

Comune di Carrara in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv.  
Domenico Iaria, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via dei  
Rondinelli 2; Comune di Carrara Settore Oo.Pp. U.O. Strade, Comune di Carrara  
Settore Oo.Pp. U.O. Arredo e Decoro Urbano;

***nei confronti di***

Amia Spa;

***per l'annullamento***

- della deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 83 del 14 luglio 2008, con cui è stato approvato il «Regolamento comunale per l'apertura e chiusura di scavi in sede stradale e sulle aree di pertinenza comunale»;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ed in particolare di tutti pareri richiamati nella

delibera consiliare n. 83/2008 (i cui estremi non vengono riportati), ivi compreso il parere reso dalla Commissione Lavori Pubblici Arredo e Decoro Urbano nella seduta del 2 aprile 2008;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carrara in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato il regolamento approvato dal CC di Carrara n. 83 del 14.7.2008, relativo alla apertura e chiusura di scavi in sede stradale e sulle aree di pertinenza comunale, che ha ridisciplinato integralmente la materia.

Ha lamentato in proposito l'incompetenza, la violazione di legge sotto molteplici profili, la violazione del principio di affidamento, il difetto di motivazione, l'eccesso di potere, la contraddittorietà, l'irrazionalità.

Si è costituita l'amministrazione intimata, resistendo alle doglianze avverse.

Sono state prodotte memorie e documenti.

Nel corso dell'udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Invero, la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 3.3.1999 stabilisce che "5. Il comune deve provvedere, di concerto con gli "enti" interessati a convocare una riunione con le "aziende" per la pianificazione dei suddetti interventi nei

periodi successivi. Nel corso di questa riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal comune, dagli "enti" interessati e dalle "aziende" e il comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sulla opportunità di convocare una apposita conferenza dei servizi, ai sensi della legge n. 142/1990.

6. I comuni, in ogni caso, sentite le aziende devono dotarsi di un regolamento che disciplini modalità e tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura dei cantieri avuto riguardo a quanto prescritto dalla legge n. 241/1990. “

Come rettamente eccepito da parte ricorrente, quindi, i regolamenti in materia di sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici impongono l'apertura alla partecipazione al procedimento da parte delle aziende e degli enti interessati.

Orbene il regolamento in oggetto è stato deliberato dal comune di Carrara senza alcuna comunicazione – o comunque possibilità – partecipative da parte delle aziende operatrici nei diversi settori dei servizi pubblici. Ne consegue l'illegittimità dello stesso.

L'omissione, si osserva, non ha risvolti meramente formali, ma, al contrario, ha impedito di offrire un contributo reale all'esercizio del potere amministrativo, alla luce degli interessi che sarebbero dovuti essere rappresentati dalle aziende pretermesse.

In accoglimento del primo motivo di censura, dunque, il ricorso deve essere accolto.

Le ulteriori censure restano assorbite.

Va conseguentemente annullato il regolamento impugnato.

La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza, ed è liquidata nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il regolamento del comune di Carrara n. 83 del 14.7.2008.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA, spese e CPA

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessio Liberati, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO